



Consiglio di Stato



Ordinamento generale del Consiglio di Stato

Art. 1

1. In attuazione dell'articolo 35 della Costituzione, il Consiglio di Stato, quale organo supremo della giustizia amministrativa, giudica sulle controversie relative alla conformità di leggi, sentenze e atti alla Costituzione e alle disposizioni di fonte superiore, garantisce l'uniforme interpretazione della legge.

2. Il Consiglio di Stato formula pareri consultivi su richiesta delle istituzioni della Repubblica e adempie alle altre funzioni attribuite dalla legge.

Art. 2

1. Il Consiglio di Stato si compone di due sezioni, delle quali fanno parte tutti i consiglieri di Stato in carica.

2. La Prima Sezione del Consiglio di Stato è organo giudicante in sede giurisdizionale su tutti i procedimenti di legittimità, con valore vincolante nelle fattispecie di cui all'articolo 36 della Costituzione.

3. La Seconda Sezione del Consiglio di Stato è organo consultivo per i pareri richiesti dai Ministeri e da ogni altra istituzione della Repubblica. I pareri espressi dal Consiglio costituiscono fonte del diritto nel caso in cui la fattispecie analizzata sia oggetto di procedimenti processuali.

Art. 3

Per ogni caso sottoposto al Consiglio di Stato esso nomina, fra i consiglieri in carica, un relatore, con il compito di reperire il materiale necessario a permettere di giungere alla deliberazione della sezione interessata.

Art. 4

Le deliberazioni del Consiglio di Stato sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.